

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

LXXIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 20 APRILE 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STORCHI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali (<i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (2148)	735
PRESIDENTE	735, 738, 740, 741, 742, 744, 745, 746, 748
DRIUSSI, <i>Relatore</i>	736, 741, 744, 745
MAGLIETTA	738, 740, 742, 744, 745, 747
CREMASCHI	738, 745
ZACCAGNINI	739, 744, 745, 747
REPOSSI	740, 744
ANTONIOZZI	740, 747
MONTELATICI	740
VIGORELLI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	740, 742, 744, 746
GITTI	741, 747
PENAZZATO	742
LIZZADRI	743, 744, 747
PASTORE	744, 745, 747
DE MARIA	745
DI MAURO	745
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	748

La seduta comincia alle 9,10.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali. (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato). (2148).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali ».

Il disegno di legge in oggetto è stato già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 21 marzo 1956.

Debbo inoltre comunicare che la Commissione permanente finanze e tesoro della Camera dei deputati, esaminando nella seduta di ieri il disegno di legge suddetto ha deliberato di esprimere parere favorevole, condizionatamente alla soppressione, all'articolo 16, delle parole: « ed è fissata, per l'esercizio finanziario 1955-56, in 550 milioni di lire ».

È evidente che, in base al regolamento, spetta a noi la decisione nel senso che potremmo decidere in forma autonoma su questo punto ma a me pare che, se la Commissione non ha obiezioni in proposito, potremmo accettare la decisione della Commissione finanze e tesoro dato che essa non porta alcun pregiudizio alla attuazione della legge in quanto il Ministero del lavoro è in grado di adempiere in pieno a quanto è in essa stabilito.

Premesso quanto sopra, do la parola all'onorevole Driussi, relatore, il quale ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DRIUSSI, *Relatore*. Ritengo che, prima di entrare nel merito delle norme previste dal disegno di legge, sia cosa utile ed opportuna fare una brevissima esposizione su quella che è stata e è attualmente la posizione giuridica dei collocatori comunali e delle vicende dei collocatori comunali in questi ultimi anni.

Penso che una breve cronistoria, oltre a rendere più comprensibile e completo l'esame dei singoli articoli, ponga in evidenza anche quello che è stato lo sforzo del Governo e del Ministero del lavoro in particolare, per giungere, attraverso questa legge, ad una sistemazione che direi quasi definitiva, di questa categoria, sia sul piano giuridico che sul piano economico e che viene a premiare una lunga aspettativa di una categoria di collocatori che hanno avuto in questi anni, compiti sempre crescenti di responsabilità, d'importanza e di delicatezza, sia nel campo del collocamento, sia nel campo della emigrazione, sia per altri compiti loro affidati.

Il collocamento, prima della ripresa della vita democratica, era un compito, praticamente, dei sindacati. Alla Liberazione vi fu un periodo di carenza e di confusione; finalmente, un primo decreto, il decreto legislativo n. 381, all'articolo 5, diede una prima configurazione del collocatore comunale. Detto decreto, che prevede il riordinamento dei ruoli centrali e periferici dell'amministrazione del Ministero del lavoro, prevede anche la funzione del collocamento e, all'articolo 5 in modo particolare, stabilisce che il collocamento viene fatto da uffici provinciali del lavoro o dalle sezioni degli uffici stessi e, ove queste non esistano, dai corrispondenti comunali degli uffici per i contributi unificati in agricoltura o, in assenza anche di questi ultimi, da appositi collocatori che vengono chiamati « incaricati temporanei del collocamento ». Questo articolo, peraltro, non prevede alcuna garanzia a favore di questi « incaricati temporanei » ma stabilisce soltanto un compenso che può giungere fino ad un massimo di lire 6000 e dichiara, anzi, in maniera esplicita, che l'incarico può essere revocato in qualsiasi momento, senza corrispondenza di alcuna indennità o previdenza.

Un passo avanti venne fatto attraverso la legge n. 264 istitutiva degli organi del collocamento e della indennità di disoccupazione. Detta legge, tra gli organi del collocamento previsti dall'articolo 24, riprendeva quanto già stabilito dalla legge n. 381, fissava un miglioramento esclusivamente sul piano economico poiché elevava il compenso fino ad un massimo di lire 20.000. Non stabiliva nulla,

invece, sulla figura giuridica del collocatore comunale il quale resta sempre un incaricato temporaneo senza nessuna garanzia, previdenza e assistenza.

Proseguendo in questa veloce scorsa nel tempo troviamo un'altra legge che tocca direttamente i collocatori comunali: la legge 21 agosto 1949, n. 588, che apportò alcune modifiche alle commissioni comunali di collocamento previste dalla legge n. 264 e prevede anche la possibilità, da parte dei prefetti di autorizzare i collocatori comunali a servirsi di cosiddetti « coadiutori » da nominarsi dal direttore dell'Ufficio del lavoro e da scegliersi tra i lavoratori del comune e per i quali, se ci fosse stato un compenso, avrebbe dovuto essere a carico del comune.

Ci si è trovati così di fronte a questa stramissima e penosa situazione: avere dei coadiutori incaricati del collocamento nelle frazioni i quali, per essere imposti direttamente dal comune si venivano a trovare, in moltissimi casi, in situazioni economiche molto più favorevoli dello stesso collocatore comunale pur essendo da esso dipendenti.

Un passo che a me pare decisivo sulla via della sistemazione dei collocatori comunali, venne compiuto con la legge 26 luglio 1952, n. 1115, legge emanata espressamente per regolare il nuovo trattamento economico ed estendere le assicurazioni sociali ai collocatori comunali che, fino a quel momento, ne erano privati. Detta legge riordinava, praticamente i compensi dei collocatori dividendoli, a seconda dell'importanza dei comuni, in sette classi, retribuzioni da un minimo di 120 mila lire annue ad un massimo di 360 mila lire. Tali retribuzioni, salvo qualche ritocco relativo al conglobamento, sono ancora in vigore; prevedeva inoltre la quota complementare di carovita nella misura di 1500 lire per ogni persona a carico e l'assicurazione per l'invalidità vecchiaia, ecc. presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per la malattia presso l'E.N.P.A.S. (una figura ibrida, quindi, di lavoratori privati e di lavoratori pubblici) e, infine anche una polizza di assicurazione per invalidità permanente o morte in seguito ad infortunio occorso in servizio.

Un passo avanti, comunque, anche sul piano economico e sul piano previdenziale ma, peraltro, una battuta di aspetto su quella che era la sistemazione giuridica perché il collocatore restava sempre un incaricato temporaneo, soggetto all'immediato licenziamento (la revoca cioè dell'incarico) senza alcun diritto a trattamento di quiescenza.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 APRILE 1956

È bene ricordare che sia la nostra Commissione, sia la X Commissione permanente del Senato, in occasione dell'esame della detta legge ebbero ad approvare alla unanimità un ordine del giorno nel quale si invitava il Governo ed il Ministro del lavoro, a presentare un provvedimento organico che regolasse la materia e che comprendesse, quindi, una sistemazione definitiva, sia sul piano economico, sia sul piano giuridico.

È questo il provvedimento che noi oggi dobbiamo esaminare.

Nel frattempo era, peraltro, intervenuta, proprio a seguito del manifestarsi della situazione di difficoltà dei collocatori comunali, una proposta di legge di iniziativa parlamentare dovuta al compianto onorevole Morelli e ad un gruppo di deputati fra i quali l'attuale nostro Presidente. Tale proposta, presentata nel giugno del 1954, e nella cui relazione venivano poste in evidenza le benemeritenze ed i sacrifici di questa categoria di lavoratori, intendeva sistemare definitivamente, sia sul piano giuridico che sul piano economico, i collocatori comunali. Fu assegnata per l'esame in sede referente, alla I Commissione interni ritenendo, forse che si trattasse di dipendenti dello Stato e di stato giuridico tanto che venne discusso se inserirla nel complesso delle leggi da studiare attraverso la legge-delega o enuclearla da quel complesso. La discussione venne però sospesa in quanto il Ministro del lavoro dichiarò che intendeva presentare un disegno di legge che regolasse definitivamente la materia. Infatti quel disegno di legge venne presentato al Senato nella seduta del 13 dicembre 1955.

Questo è il disegno di legge che noi ci accingiamo ad esaminare e, spero, ad approvare.

Il breve quadro della situazione giuridica ed economica dei collocatori ci rende convinti dell'urgenza e della necessità di giungere alla approvazione. È una sistemazione attesa da moltissimi anni e lo scopo che si prefigge di raggiungere il Ministero del lavoro, oltre la sistemazione del trattamento economico, è di dare una certa stabilità d'impiego ai collocatori che fino ad oggi sono rimasti sotto l'alea di un'eventuale revoca dell'incarico. Di qui il contratto della durata di cinque anni.

Il disegno di legge può dividersi in due parti: la prima, che va dall'articolo 1 all'articolo 15, riguarda, direi, il futuro, nel senso che riguarda i compiti degli uffici di collocamento, le modalità di inquadramento dei collocatori, il loro stato giuridico, la natura di questo impiego, il trattamento economico, il

trattamento previdenziale, lo sviluppo della carriera, il trattamento in caso di cessazione o di risoluzione del contratto quinquennale.

La seconda parte, dall'articolo 16 al 21, riguarda le norme transitorie ed è naturalmente destinata ai collocatori comunali attualmente in servizio prendendo atto di una situazione da tempo esistente.

In particolare, nei primi tre articoli, ai quali sono stati apportati emendamenti soltanto formali da parte della Commissione del Senato, sono previsti i compiti da affidarsi agli uffici comunali di collocamento e il numero dei collocatori da sistemarsi: in totale seimila.

Nell'articolo 4 è prevista l'assunzione e la immissione nell'impiego dei collocatori. A questo riguardo è stato scelto il criterio — contrariamente a certe richieste avanzate — della creazione di un ruolo speciale ed è stata adottata la formula del contratto di cinque anni.

Nell'articolo 4 la Commissione del Senato ha ritenuto opportuno modificare quello che era il criterio adottato dal testo governativo con la creazione delle commissioni regionali esaminatrici, che anche io ritengo sia utile agli effetti di una maggiore efficienza del servizio.

L'articolo 5 stabilisce le norme circa la rinnovazione del contratto quinquennale e la risoluzione prima del termine. Anche qui c'è una modifica della Commissione del Senato che rende più chiaro il testo.

L'articolo 6 prevede le possibilità di promozione.

Gli altri articoli, fino al 15°, regolano il futuro della categoria, sia per i collocatori già in servizio e sia per gli altri. Quelli dal 16° al 21° riguardano esclusivamente i collocatori in servizio e la loro immissione automatica in servizio.

Una modifica importante è stata apportata dalla Commissione del Senato con l'aggiunta dell'articolo 21, il quale prevede l'abrogazione delle disposizioni della legge 21 agosto 1949, n. 586, cioè praticamente l'abolizione dei coadiutori non ritenendoli più compatibili con la sistemazione data ai collocatori comunali.

Penso che le modifiche apportate dal Senato siano accettabili. Ci si potrebbe trovare qualche difetto di forma, ma, data la lunga attesa della categoria, propongo di approvare il disegno di legge come ci è pervenuto dal Senato e renderlo così operante. In questo modo compiremmo un gesto di giustizia e di generosità nei confronti dei collocatori comunali che in questi ultimi anni, pur nella tragica situazione in cui sono venuti a trovarsi,

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 APRILE 1956

hanno sempre mantenuto una dignitosa fermezza e hanno dimostrato un alto senso di responsabilità e fede nel sistema democratico.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MAGLIETTA. Il secondo comma dell'articolo 1 stabilisce che, oltre alle funzioni indicate nell'articolo 23 del citato decreto presidenziale, il personale, i « collocatori » ed i « corrispondenti » di cui al precedente comma svolgono i compiti che nel settore della previdenza e della assistenza sociale sono ad essi affidati ad istituti ed enti previdenziali entro i limiti e con le modalità stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Esso è chiaramente collegato con il terzo comma dell'articolo 15. Desidererei avere dei chiarimenti al riguardo.

DRIUSSI, Relatore. Il secondo comma dell'articolo 1 praticamente viene a codificare una situazione già esistente.

CREMASCHI. Vorrei riallacciarmi alla relazione svolta dall'onorevole Driussi per far presente che il collocamento proviene dai lavoratori, è stata una conquista dei lavoratori, una esperienza che i lavoratori hanno portato in seno alle loro categorie onde affrontare il problema, così delicato, della distribuzione del lavoro e non possiamo non rammaricarci profondamente nel constatare come oggi il collocamento sia sfuggito alle categorie interessate e trasferito a organismi statali per cui il collocamento stesso diventa uno strumento praticamente nelle mani dei datori di lavoro. Noi sappiamo quale è la prassi del collocamento. Non siamo contrari a che i collocatori abbiano una retribuzione adeguata alla delicatezza della funzione che essi esplicano ma, a mio parere, sono i lavoratori che debbono distribuire le loro giornate di lavoro. I collocatori, dipendenti dello Stato, sono posti nella impossibilità di espletare la loro funzione. Non abbiamo alcun preconcetto nei confronti dei collocatori ma quando riscontriamo che un collocatore, come si verifica, per esempio a Sassuolo, è tenuto a dover convalidare qualunque assunzione al lavoro sia stata fatta arbitrariamente dai datori di lavoro, quando vediamo che esso non può rendersi un elemento utile ed esercitare la funzione del turno di lavoro nella misura richiesta dalle necessità locali dato che alla domanda « perché un lavoratore è sempre occupato ed un altro rimane continuamente disoccupato » deve rispondere che ha da seguire ordini ricevuti e quando ha eseguito gli ordini ricevuti dall'alto ha assolto il compito, non possiamo

non chiedere che esso sia un elemento autonomo. Dovete rendervi conto del fatto che al lavoratore, e non tanto dal collocatore ma dal datore di lavoro, al momento del collocamento si chiede quale tessera ha in tasca mentre il collocatore deve essere libero di avviare al lavoro quell'operaio che ha una determinata precedenza, come è previsto dalla legge; norma questa che non è rispettata e che tanto meno sarà rispettata quando avremo assegnato al collocatore un riconoscimento giuridico della sua funzione.

Il collocatore, per poter rimanere tale, dovrebbe essere completamente svincolato dalla possibilità di pressioni che attraverso questa legge gli vengono trasferite. Occorre aggiungere che è stato fatto uno spoglio di tutti i collocatori che erano emersi dalla classe operaia e che da essa erano stati eletti per la loro capacità, per la loro onestà e imparzialità e per la fiducia che erano riusciti a conquistare. Essi sono stati tutti licenziati e sostituiti con collocatori di parte. È evidente che i lavoratori non possono essere soddisfatti di questa situazione.

Ho diretto per molti anni la Federmezzadri, ma non ho mai chiesto ad alcun lavoratore quale tessera avesse, a quale sindacato fosse iscritto e ho sempre difeso questo principio, che avrei avuto piacere di veder trasferito in tutti gli organismi. Si tratta di una questione delicata. Si può costringere un operaio alla fame, in questo modo, e si può tendere ad un monopolio di parte, ciò che è dimostrato anche dal fatto che vi è una proposta di legge nella quale sono previste due commissioni in nessuna delle quali si è pensato di immettere i rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori. Noi non chiediamo che vi sia un elemento che sia l'espressione di un sindacato o dell'altro, ma chiediamo che i rappresentanti sindacali possano esprimere in questa materia il loro parere.

I collocatori sono assunti attraverso un concorso e gli esami sono fatti da funzionari del Ministero del lavoro; gli atti disciplinari sono esaminati da una commissione ed anche questa commissione è composta da funzionari del Ministero del lavoro. Essi sono quindi legati al Ministero.

Con l'articolo 15 del presente disegno di legge, andiamo poi ad attingere i fondi per il pagamento dei collocatori dai contributi assistenziali.

Nell'ambito del personale dell'Ufficio del lavoro, sono pagati con un concorso fino al 25 per cento, con i fondi atinti dalla Previdenza e per il primo anno si prevede un con-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 APRILE 1956

corso di 1 miliardo. Questi collocatori che oggi stanno diventando uno strumento di parte vengono anche ad essere retribuiti con i contributi assicurativi che debbono essere devoluti a favore della assistenza e della previdenza, e ciò quando sentiamo di braccianti ai quali viene negato un medicinale perché la mutua dice che deve fare delle economie. Ora si vuole prima conferire una mansione relativa ai servizi previdenziali e assistenziali e poi legare la funzione del collocatore, con gli enti ad essi servizi relativi così da giustificare il contributo.

Pensiamo poi di risolvere il problema del collocamento con 6 mila collocatori in tutta Italia? Quando poi attribuite al collocatore la possibilità di fare il collocamento anche presso altri comuni, non affrontate il problema. Il collocamento va affrontato sul luogo, il provvedimento proposto non risolve il problema sia perché esso non contempla il quantitativo necessario di personale, sia perché i collocatori avranno anche altre mansioni; sia infine perché le retribuzioni non sono adeguate. Noi ci proponiamo di presentare proposta di emendamenti per rendere la legge più idonea.

ZACCAGNINI. Debbo rallegrarmi nel vedere giungere finalmente a conclusione questo provvedimento legislativo. Il suo titolo però potrebbe condurre in errore: il disegno di legge pone un grosso problema che non riguarda la sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali, ma incide nella soluzione del problema del collocamento. E a questo punto debbo dare atto all'onorevole Cremaschi per avere sollevato una questione importantissima. La nostra Commissione si è trovata a discutere spesso se il collocamento debba essere riconosciuto come funzione attinente alle organizzazioni sindacali o invece non sia da richiedere a questa funzione un aspetto di carattere pubblico. Quando discutemmo la prima volta questo disegno di legge, giungemmo alla conclusione unanime che la funzione del collocamento spettava allo Stato. In certo senso trovo superata la questione di principio. Rimane però il fatto importante di dare al collocamento una forma la più obiettiva possibile. Su questo non possiamo non essere tutti d'accordo: da una parte e dall'altra.

Il disegno di legge tende a migliorare la situazione, non dico a risolverla, e questo mi pare che sia il punto più interessante del provvedimento stesso perché noi riconosciamo che la situazione attuale dei collocatori comunali è precaria e aleatoria. Anzi, credo che si debba prendere occasione da questo disegno di legge

per dare atto alla categoria dei collocatori di aver saputo, in difficili condizioni, resistere a pressioni di diversa natura. Abbiamo il dovere di riconoscere questa altezza di livello morale da essi dimostrata.

Un altro pregio del disegno di legge che stiamo esaminando è rappresentato dal criterio di avere un collocatore là dove esiste un carico funzionale, contrariamente alla prima impostazione che era legata a una circoscrizione territoriale (comune).

Ed è giusto, perché sappiamo che vi sono centri, frazioni, con 9 o 10 mila abitanti, che esigono una funzione di collocamento estremamente gravosa, mentre vi sono grossi comuni dove, in genere, non c'è attività industriale e per il 90 per cento sono formati da coltivatori diretti e quindi il collocamento è una funzione pressoché inesistente.

In queste ultime località la legislazione prevede la figura del « corrispondente », cioè di una persona che abbia conoscenza dei problemi del lavoro e possa adempiere a una ridotta attività del collocamento.

Devo pure prendere atto con soddisfazione per avere risolto l'annoso problema di dare una certa stabilità d'impiego attraverso il contratto della durata di cinque anni. Evidentemente il Ministro del lavoro ha fatto un notevole sforzo per portare a conclusione questi problemi e noi gli esprimiamo la nostra soddisfazione.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto dagli onorevoli Maghietta e Lizzadri, mi pare che il criterio dei tremila abitanti non risolve il problema: vi possono essere frazioni con 3 mila braccianti dove è necessaria la presenza di un collocatore, mentre vi possono essere comuni di 5 o 6 mila abitanti formati per il 90 per cento da coltivatori diretti e quindi la presenza di un collocatore è meno indispensabile. Per esempio, nell'Italia meridionale vi sono comuni in cui la funzione del collocamento è pressoché inesistente da secoli. Improvvisamente arriva la Cassa per il Mezzogiorno e apre un cantiere. In questo caso si pone subito il problema del collocamento. Prima il collocatore non era necessario, da quel momento di apertura del cantiere è indispensabile. La possibilità di lasciare elastica la situazione è una cosa opportuna. Invece di fissare il comune e la circoscrizione territoriale o anche un limite di popolazione, è preferibile il concetto del carico funzionale.

Per quanto riguarda l'inclusione dei rappresentati sindacali nelle Commissioni, non credo che si possa accettare.

Concludendo, io penso che il provvedimento si possa approvare nel testo del Senato, con la modifica all'articolo 14.

MAGLIETTA. Superando la questione di principio sollevata dal collega Cremaschi, che investe problemi molto più ampi, e attenendoci all'attuale situazione giuridica del collocamento, riconosco che ci troviamo a dover sistemare il personale. Sotto questo profilo vorrei fare alcune osservazioni.

Non è possibile che si continuino a creare situazioni particolari nell'ambito dei pubblici dipendenti che con la legge di delega si è mirato a semplificare, a rendere organiche.

Nell'esprimere il mio parere favorevole — pur mantenendo gli emendamenti presentati — debbo dichiarare che considero il disegno di legge come una tappa. E mi spiego. Noi auspichiamo che tutti i dipendenti dello Stato debbono avere la sistemazione giuridica e di sviluppo di carriera che compete a chiunque fa parte dell'amministrazione dello Stato.

REPOSSI. Sono d'accordo che questo provvedimento debba essere considerato come un primo passo verso una completa sistemazione giuridica. Però sia lode al Ministro del lavoro che è riuscito a portarci questo provvedimento che corona una lunga attesa dei collocatori comunali.

L'onorevole Cremaschi ha sollevato una grossa questione, ma io vorrei ricordare che qui si tratta dello stato giuridico dei collocatori e non già della legge sul collocamento.

Sulla questione della composizione delle Commissioni giudicatrici, non credo che si possa consentire l'inserimento fra i suoi membri dei rappresentanti sindacali perché si tratta di decisioni relative a concorsi o relativi a fatti disciplinari. Le organizzazioni sindacali sono al di fuori di questi problemi; essi debbono essere risolti nell'ambito dell'amministrazione.

ANTONIOZZI. Vorrei solo fare osservare che nessuna innovazione viene apportata dal presente disegno di legge circa la questione di principio; si soddisfa solo alla esigenza di dare ai collocatori comunali tranquillità dal punto di vista giuridico e dal punto di vista economico quel minimo indispensabile, che consenta loro di vivere umanamente. Vorrei, quindi, pregare gli onorevoli colleghi della Commissione di approvare al più presto il presente provvedimento. Potremmo chiudere la discussione generale, previo ritiro degli emendamenti; in special modo per quanto riguarda l'emendamento proposto all'articolo 3 che vieta ai collocatori dei comuni aventi popolazione superiore ai 3 mila abitanti, di esple-

tare la funzione del collocamento in altri comuni. Non ritengo opportuno tale emendamento in quanto riduce a uno schema troppo rigido una disposizione che deve essere necessariamente elastica. Ritengo si possa, tutto al più con un ordine del giorno, pregare il Ministro di tener conto di questa esigenza.

Quanto alla presenza nella Commissione, dei rappresentanti dei lavoratori vorrei ricordare che all'articolo 17 è previsto l'intervento nella Commissione di due collocatori e di un coadiutore frazionale; quindi i collocatori che sono i lavoratori interessati in questa vicenda.

MONTELATICI. Desidererei avere un chiarimento. All'articolo 6 è prevista una commissione per i provvedimenti disciplinari. È giusta una certa cautela, ma mi pare sia lasciata ancora all'arbitrio dei dirigenti dell'ufficio di collocamento, la possibilità di trasferimento. Il trasferimento è il mezzo più semplice per liberarsi di qualsiasi dipendente. Per esempio con questo provvedimento 10 o 12 elementi democratici che erano stati assunti negli uffici di collocamento sono stati costretti a dare le dimissioni perché sono stati trasferiti; avendo essi moglie e figli non potevano trasferirsi da Firenze, ad esempio, a Matera.

Perché non si dovrebbero sottoporre anche i trasferimenti al giudizio della Commissione? Se ciò potesse essere, questi lavoratori avrebbero una certa garanzia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

VIGORELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Prendo la parola più che altro per formalità. Il problema è stato, infatti, largamente dibattuto.

Il presente disegno di legge non ha voluto risolvere il problema del collocamento ma solo la condizione economica e giuridica dei collocatori e lascia quindi impregiudicato tutto quello che riguarda eventuali modifiche al sistema del collocamento.

Vorrei anche chiarire all'onorevole Maglietta che la questione del concorso degli Istituti previdenziali risponde ad un sistema che vige da molto tempo e che ha la sua utilità dato che gli istituti di previdenza si valgono dei collocatori per servizi che sono affini allo stesso servizio del collocamento e che in un primo tempo erano espletati dal segretario comunale o da qualche piccolo funzionario o persona del luogo a cui gli istituti affidavano questi incarichi. Con il disegno di legge in discussione, si sono voluti organizzare e anche un pò moralizzare questi incarichi. Gli istituti di previdenza si avvalgono, adesso dei collo-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 APRILE 1956

catori, attraverso il controllo del Ministero del lavoro ed in questo modo si ha una maggiore tranquillità che il collocamento si svolga con certe garanzie e senza certi abusi che in passato si sono dovuti rilevare. Non vi è nulla di nuovo per quanto riguarda il finanziamento. Si è tenuto conto, da parte dello Stato, di quella che era la somma dei versamenti effettuati dagli istituti previdenziali.

Se venisse soppresso questo secondo comma ci troveremmo a non avere più i mezzi necessari per corrispondere ai collocatori le somme previste come stipendio. Non si tratta di una elargizione ai danni dei lavoratori; è esattamente l'opposto di quello che sia l'onorevole Maglietta che l'onorevole Cremaschi potevano pensare.

Per quanto riguarda le critiche mosse al collocamento, per le quali si è voluto dire che esso sia nelle mani dei datori di lavoro; che questi collocatori abbiano commesso degli abusi, dico che tutto questo mi pare che in linea generale non avvenga. Se in qualche caso particolare è avvenuto, non sono mancate le proteste, i rilievi, le interrogazioni, le interpellanze. In ogni modo, su quelle che sono le eventuali disfunzioni del servizio, il Parlamento ha tutti i diritti di controllo e quindi su questo punto, la legge non ha influenza. Qualunque legge, per quanto perfetta e ben fatta può dar luogo nella sua applicazione, ad abusi e ad irregolarità.

Vorrei anche dire che alcuni degli emendamenti Vorrei spiegare all'onorevole Montelatici che il trasferimento per punizione sarà stabilito dalla Commissione, in quanto è quello un modo con il quale può essere colpita una eventuale mancanza, ma il trasferimento in quanto provvedimento funzionale nell'interesse della amministrazione, non costituisce provvedimento disciplinare e sarebbe offensivo che un provvedimento di ordine funzionale fosse esaminato da una commissione disciplinare. Vorrei, quindi, pregare l'onorevole Montelatici di non insistere.

Vorrei, concludendo pregare di decidere rapidamente. È una legge questa che è stata esaminata in concorso con la categoria interessata alla quale abbiamo, volta per volta chiesto notizie, indicazioni sulla opportunità delle misure. La categoria, non solo ha espresso sempre il suo parere ma, vorrei dire alla unanimità, se le mie informazioni sono esatte e sono dirette. In queste condizioni, vi posso raccomandare di approvare questa legge, nella certezza che renderete un servizio utile alla categoria e renderete anche un ser-

vizio nell'interesse generale del paese e del collocamento nel paese.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« All'espletamento dei compiti relativi al collocamento della mano d'opera nel territorio della Repubblica si provvede, sia con il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di cui alla tabella C) del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sia con i « Collocatori » di cui al successivo articolo 3 e con i « Corrispondenti » previsti al successivo articolo 12.

Oltre alle funzioni indicate nell'articolo 23 del citato decreto presidenziale, il personale, i « Collocatori » ed i « Corrispondenti » di cui al precedente comma svolgono i compiti che nel settore della previdenza e della assistenza sociale sono ad essi affidati da Istituti ed Enti previdenziali entro i limiti e con le modalità stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ».

All'articolo 1 vi è un emendamento soppressivo proposto dagli onorevoli Maglietta e Lizzadri del quale do lettura:

« All'articolo 1 sopprimere il secondo comma ».

DRIUSSI, *Relatore*. Ritengo che, dopo quanto è stato esposto in relazione alle osservazioni dell'onorevole Maglietta, sia dall'onorevole Zaccagnini che dall'onorevole Repossi e dallo stesso Ministro penso non sia il caso di insistere su questo emendamento in quanto, nel comma secondo dell'articolo 1, praticamente non si fa altro che dare il riconoscimento *de iure* ad una istituzione di fatto. I collocatori, come è stato ampiamente detto, già adempiono a questi compiti, con compensi derivati dagli Istituti previdenziali. È una situazione che esiste da anni che qui si intende regolare perché, mentre si conferma la continuità di questi compiti, negli articoli successivi si precisa che il compenso verrà incamerato dallo Stato, attraverso il Ministero il quale provvede poi alla distribuzione.

Per queste considerazioni pregherei quindi gli onorevoli Maglietta e Lizzadri di ritirare il loro emendamento.

GITTI. Vorrei far presente che questo emendamento verrebbe a danneggiare i collocatori comunali dato che questi servizi che essi compiono per gli istituti previdenziali, hanno sempre costituito una integrazione del loro trattamento economico. Approvando l'emendamento noi veniamo a sovvertire tutto quello che è il provvedimento. Anche il sin-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 APRILE 1956

dacato dei collocatori, durante le trattative, ha insistito perché questo trattamento fosse immesso nella legge.

Vorrei, quindi, pregare di non insistere sull'emendamento in quanto altrimenti una delle principali esigenze degli interessati verrebbe delusa.

MAGLIETTA. Sono spiacente di non poter accogliere la preghiera di ritirare l'emendamento. Noi vogliamo reagire contro il sistema di scaricare gli oneri su altri enti. I dipendenti dello Stato debbono essere pagati dallo Stato e non possono essere pagati dagli enti previdenziali. Noi, appunto perché conosciamo la situazione di questi enti, insistiamo in questa sede.

È lo Stato e soltanto lo Stato che deve adempiere al compito di pagare i collocatori comunali, appunto perché sono funzionari dello Stato.

PENAZZATO. Ritengo che l'articolo 15 potrebbe essere emendato eliminando il primo capoverso.

VIGORELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi pare che qui si stia svuotando la questione. L'articolo 15 è una conseguenza dell'articolo 1. Non si può separare l'uno dall'altro. Se si sopprime l'articolo 15, il risultato sarà questo: per la disposizione contenuta nell'articolo 1 gli enti si avvaleranno dei collocatori, ma non saranno obbligati a corrispondere alcun contributo per il loro trattamento economico.

Sonò perfettamente d'accordo che sugli enti di previdenza non debbono gravare carichi che invece spettano allo Stato, ma qui si vuole dare un'erronea applicazione a questo principio. In questo caso si tratta di dire agli enti di assistenza — come a tutti gli altri cittadini — che se loro vogliono usufruire di un determinato servizio debbono pagarlo. Questa è la sostanza del provvedimento. Penso perciò che l'onorevole Maglietta vorrà riflettere e ritirare il suo emendamento. Voi potreste chiedere che sia aumentato lo stipendio di questi lavoratori, ma non capisco la vostra proposta di farli lavorare per gli enti di previdenza e non pagarli per questo loro lavoro.

MAGLIETTA. Insisto nell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Maglietta e dell'onorevole Lizzadri di sopprimere il secondo comma dell'articolo 1.

(Non è approvata).

Pongo in votazione l'articolo 1, che ho dianzi letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« Ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, i posti disponibili nel grado iniziale della carriera esecutiva (gruppo C) del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono riservati entro il limite massimo di un terzo ai collocatori di cui al successivo articolo 3 che, non avendo superato l'età di 45 anni, abbiano conseguito l'idoneità nei concorsi relativi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« Al funzionamento degli Uffici di collocamento di cui al penultimo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, si provvede con un contingente di seimila collocatori, così ripartiti nelle seguenti qualifiche:

Collocatori di I classe .	600
Collocatori di II classe .	1.200
Collocatori di III classe .	4.200

I collocatori possono, per esigenze di servizio e compatibilmente con le distanze, essere incaricati di esplicare i loro compiti in più Comuni o più frazioni di Comuni.

L'Ufficio provinciale del lavoro dovrà stabilire e comunicare ai lavoratori dei Comuni interessati o delle frazioni interessate i giorni in cui il collocatore presta servizio nei Comuni o nelle frazioni stesse ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

« L'assunzione dei collocatori è effettuata con contratto quinquennale disciplinato sulla base di apposito contratto tipo che sarà approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di intesa col Ministro per il tesoro.

I primi sei mesi sono considerati come periodo di prova, durante il quale l'impiegato può essere licenziato a giudizio dell'Amministrazione e senza diritto ad alcun assegno od indennità.

L'assunzione è effettuata per i posti disponibili nella qualifica iniziale di Collocatori di III classe mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

Per l'ammissione al concorso occorre il possesso dei titoli richiesti al personale di ruolo

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 APRILE 1956

della carriera esecutiva dell'Amministrazione dello Stato.

Per l'espletamento dei concorsi il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, almeno tre mesi prima del loro inizio, stabilirà con proprio decreto il programma degli esami, in cui dovranno fra l'altro essere compresi i necessari elementi di legislazione sociale, e provvederà alla nomina dei membri delle Commissioni regionali esaminatrici.

Di dette Commissioni dovranno far parte: il Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro, presidente;

due funzionari degli Uffici provinciali del lavoro;

un professore di materie giuridiche.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale nel decreto che stabilirà i programmi e le modalità per i concorsi può tener presente la valutazione del titolo derivante dall'aver esercitato le mansioni di corrispondente collocatore di cui all'articolo 12».

Vi è un emendamento presentato dagli onorevoli Maghetta, Lizzadri, Di Mauro e Cremaschi, del seguente tenore:

« Al sesto comma aggiungere le parole: due rappresentanti designati dalle organizzazioni dei lavoratori più rappresentative ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo 4:

(È approvato).

Segue l'articolo 5:

« Il contratto d'impiego di cui al precedente articolo s'intende tacitamente rinnovato per altri cinque anni qualora da una delle parti contraenti non sia manifestata per iscritto, tre mesi prima della scadenza del contratto, la volontà di non procedere alla rinnovazione.

Il contratto può essere risolto, inoltre, per una delle seguenti cause:

- a) dimissioni volontarie;
- b) incapacità fisica in qualunque tempo sopravvenuta e debitamente accertata;
- c) licenziamento per motivi disciplinari ovvero per aver dato prova di insufficiente capacità;
- d) licenziamento per soppressione o riduzione di servizi.

Le dimissioni volontarie debbono essere presentate per iscritto ed hanno effetto dalla data in cui vengono accettate».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6:

« Le qualifiche superiori a quella di Collocatore di III classe, nei limiti dei posti disponibili, sono conferite a scelta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione della Commissione di cui al successivo articolo, agli impiegati che abbiano compiuto nella qualifica immediatamente inferiore almeno quattro anni di regolare servizio.

Le designazioni della Commissione di cui al comma precedente saranno effettuate secondo criteri fissati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7:

« Per i provvedimenti amministrativi e disciplinari concernenti i collocatori è costituita una Commissione, presieduta dal Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale e composta:

- a) dal Direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- b) da due funzionari dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di grado non inferiore al VI;
- c) da tre funzionari degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di grado non inferiore al VII;
- d) da due collocatori.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non inferiore al IX.

Alla presidenza della predetta Commissione può essere delegato il Direttore generale degli affari generali e del personale.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno cinque componenti».

All'articolo 7 vi è un emendamento presentato dagli onorevoli Cremaschi, Lizzadri, Maghetta e Montelatici, del seguente tenore:

« Sostituire la lettera d) con le parole: da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative ».

LIZZADRI. Il nostro emendamento ha questo significato: non è possibile chiamare a giudicare su provvedimenti disciplinari gli

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 APRILE 1956

stessi appartenenti alla categoria. Gli stessi collocatori non possono giudicare l'operato di un loro compagno di lavoro. Sarebbe opportuno che al loro posto nella commissione giudicatrice siano messi rappresentanti sindacali.

DRIUSSI, Relatore. Mi preme di mettere in evidenza che nel testo originario governativo, i due collocatori compresi nella lettera *d*) dell'articolo 7 non c'erano; è stata un'aggiunta fatta dalla Commissione del Senato evidentemente per una preoccupazione che è opposta a quella che ha mosso l'onorevole Lizzadri: i due collocatori che faranno parte della commissione non saranno in quel posto per incolpare i loro colleghi, ma, se mai, a tutelare i loro interessi.

MAGLIETTA. A noi non interessa il numero; siano essi due o tre occorre però aggiungere che siano designati dalle organizzazioni sindacali.

ZACCAGNINI. Il testo della legge riproduce la formulazione del Ministro del lavoro.

MAGLIETTA. Propongo di inserire a verbale che viene lasciata invariata la formula, ma che si intende che il Ministro interpellerà le organizzazioni sindacali.

PASTORE. Mi rendo perfettamente conto che è bene non creare nuove remore all'approvazione della legge ma debbo anche osservare che il concetto della designazione dei sindacati mi sembra così ortodosso da poter essere difficilmente respinto. Aderisco quindi alla proposta dell'onorevole Maglietta di porre a verbale che il Ministro si impegna a interpellare le organizzazioni sindacali.

VIGORELLI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Sono d'accordo.

REPOSSI. Chiedo che sia posta a verbale la mia riserva: non sono d'accordo. Si deve seguire la prassi normale di tutte le amministrazioni dove si ha un comitato apposito e i cui rappresentanti sono eletti dallo stesso personale.

LIZZADRI. Date le assicurazioni del Ministro ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7.

(È approvato).

Segue l'articolo 8:

« I collocatori possono essere trasferiti di sede per esigenze di servizio o su domanda ed essere inviati in missione.

Il trattamento di missione e di trasferimento va liquidato ai collocatori di I, II e III classe con le modalità e nella misura rispettivamente previste per i primi applicati,

applicati ed alunni d'ordine di cui alla tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9:

« Ai collocatori di I, II e III classe è attribuita una retribuzione ed i relativi aumenti periodici nei limiti e alle condizioni fissati rispettivamente per le qualifiche di primi applicati, applicati ed alunni d'ordine previste dalla tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 10

« Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego compete ai collocatori il trattamento di liquidazione già previsto per i dipendenti a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione dalla legge 6 febbraio 1951, n. 127. A tal fine il Fondo di previdenza di cui alla legge predetta, che è mantenuto per il personale degli Uffici del lavoro non immesso nei ruoli organici, istituirà una gestione speciale per il trattamento in caso di risoluzione del rapporto d'impiego dei collocatori.

Le norme relative all'ordinamento ed al funzionamento della gestione speciale e le altre occorrenti per l'attuazione di questo articolo saranno stabilite, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio di Stato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11:

« Per tutto quanto non è esplicitamente previsto dalla presente legge nei riguardi dei collocatori si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sullo stato giuridico degli impiegati civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 12:

« Per l'espletamento dei compiti relativi al collocamento e di quelli previsti al secondo comma del precedente articolo 1, nei Co-

muni e località di minore importanza determinati con propri decreti, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad avvalersi dell'opera di « Corrispondenti » prescelti tra le persone che abbiano particolare conoscenza dei problemi del lavoro, anche tra i pensionati ».

CREMASCHI. Nei riguardi dell'articolo 12 vorrei far osservare che in esso si dice che i « corrispondenti » potranno essere scelti anche tra i pensionati. Desidererei fosse chiarito che si tratta di pensionati che non hanno una pensione superiore alle 10 mila lire così che l'incarico che essi eventualmente avranno costituisca una integrazione della pensione.

DRIUSSI, *Relatore*. Ritengo che l'onorevole Cremaschi non intenda presentare un emendamento, ma solo richiedere un chiarimento. Vi è stato, mi pare, da parte del Senato, una modifica. Il disegno di legge governativo prevedeva che questo servizio di corrispondenti fosse affidato esclusivamente a pensionati. La Commissione del Senato ha ritenuto opportuno allargare il campo di scelta anche ai non pensionati. A mio parere non mi sembra opportuno limitare la scelta ai soli pensionati aventi una pensione fino a 10 mila lire in quanto si dovrà scegliere la persona più adatta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13:

« Ai corrispondenti di cui al precedente articolo sarà corrisposto mensilmente un compenso forfettario ragguagliato a giorno.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, da adottare di concerto col Ministro per il tesoro, saranno fissati, per ogni esercizio finanziario, la misura massima del predetto compenso ed il contingente numerico dei corrispondenti.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, fisserà per ogni esercizio finanziario la misura del compenso forfettario per ogni località ed in base all'entità del lavoro ».

Sull'articolo 13 vi è un emendamento sostitutivo dell'ultimo comma, presentato dagli onorevoli Lizzadri, Cremaschi, Maglietta, Montelatici. Ne do lettura:

« Ai corrispondenti va comunicato con 15 giorni di anticipo le ragioni della cessazione dell'incarico. Ad essi va riconosciuta un'indennità di cessazione dall'incarico corrispondente alla durata del servizio prestato ».

DRIUSSI, *Relatore*. Debbo esprimere parere contrario alla approvazione di questo emendamento sostitutivo.

MAGLIETTA. Si riferisce al principio che chiunque abbia lavorato deve ricevere una indennità di licenziamento e un preavviso.

DRIUSSI, *Relatore*. In questo caso si ha una figura specifica, quella dell'« incaricato », diversa da quella del dipendente. L'incarico può essere revocato in qualsiasi momento. Nella legge in esame, si è ritenuto, dopo aver operato la sistemazione e l'inquadramento dei 6 mila collocatori che chiamerei principali, di esaminare la possibilità per il Ministero di servirsi, per i comuni di minore importanza, là dove sia richiesta un'opera limitata a qualche ora del giorno in alcuni giorni della settimana, di incaricati; incarico temporaneo e, direi, quasi a carattere giornaliero. È evidente che non si possa parlare di indennità o d'altro.

PASTORE. Vorrei fare al riguardo alcune osservazioni. Anzitutto, si parte dal principio che i corrispondenti hanno un'altra professione cosa questa determinante nei riguardi del concetto di indennità di licenziamento. Anche in linea morale non mi sembra si configuri la concessione di una indennità. Per quanto riguarda il preavviso occorrerebbe trovare una formula che lo limitasse solo agli aspetti formali in quanto il concetto di preavviso è collegato con il concetto di indennità che non è ammissibile in quanto non si tratta della professione prevalente.

DE MARIA. Desidererei proprio che il Ministro desse il suo parere su questo argomento. Poiché però la legge dice che la cessazione dell'incarico « può essere disposta senza preavviso », cioè non fa obbligo del preavviso stesso, chiedo al Ministro se non sia il caso di disporre attraverso il regolamento o una circolare che l'interessato venga avvertito quando si ritiene di sospendere il rapporto di lavoro. È cosa questa che mi sembra possibile in quanto si fa in tal modo riferimento proprio al testo della legge ovviando ad un inconveniente che viene giustamente prospettato.

DI MAURO. Ritengo che l'approvazione dell'emendamento proposto non porti alcun ritardo all'approvazione della legge in quanto essa deve ritornare al Senato a causa dell'emendamento all'articolo 14 proposto dalla Commissione Finanze e tesoro. Si potrebbe quindi approvarlo trattandosi di una questione di giustizia.

ZACCAGNINI. Occorre distinguere, come è stato fatto nella legge, i due aspetti del col-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 APRILE 1956

locamento, collocamento fatto da persone adibite unicamente a quel lavoro ed alle quali deve essere corrisposta una adeguata retribuzione, e collocamento, nelle località dove vi è un impiego estremamente ridotto nel tempo per il quale esso deve essere una occupazione accessoria in quanto, altrimenti, si verrebbe a corrispondere una retribuzione assolutamente inadeguata con gli inconvenienti che potrebbero derivarne. In questo secondo caso non mi sembra logico dare la indennità di licenziamento.

VIGORELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Conco do completamente con quanto detto dall'onorevole Pastore. Mi sembra anche si tratti di una questione di buona educazione. Proponerei quindi di sopprimere l'ultima riga dell'articolo 13 e precisamente le parole « che può essere disposta senza preavviso ». Non ho nessuna difficoltà a che sia messo a verbale che, con disposizione di carattere amministrativo venga stabilito che vi sia un periodo di preavviso in relazione alla durata del servizio prestato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione all'articolo 13 delle parole « che può essere disposta senza preavviso ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 13 così modificato.

(È approvato).

Segue l'articolo 14:

« La spesa globale massima per i compensi dei corrispondenti sarà determinata di anno in anno nel bilancio di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed è fissata per l'esercizio 1955-56 in 556 milioni di lire ».

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'ultima parte dell'articolo dalle parole « ed è » alla fine, proposto dalla Commissione Finanze e tesoro.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14, così modificato.

(È approvato).

Segue l'articolo 15

« Alla spesa occorrente per il trattamento economico del personale, dei collocatori e dei corrispondenti contemplati all'articolo 1 e per i servizi da essi svolti ai sensi della presente legge si provvede, oltre che con le

somme a carico del bilancio dello Stato, con un contributo a carico degli Istituti ed Enti previdenziali o assistenziali per conto dei quali sono svolti i compiti di cui al comma secondo dello stesso articolo 1.

La misura di tale concorso sarà preventivamente stabilita, per ciascun esercizio finanziario, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in ragione non superiore allo 0,20 per cento del gettito complessivo dei contributi, risultante dai dati di bilancio degli Istituti ed Enti predetti, relativi all'anno precedente.

La misura del concorso non potrà comunque essere superiore al 25 per cento dell'onere sostenuto dallo Stato.

Con lo stesso decreto saranno stabilite le modalità, i termini del versamento e la ripartizione del contributo tra gli Istituti ed Enti previdenziali, in relazione agli incarichi svolti per conto degli stessi ai sensi del secondo comma del precedente articolo 1.

Per l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il contributo di cui ai precedenti commi è determinato in tanti dodicesimi di un miliardo di lire quanti sono i mesi intercorrenti tra la data anzidetta e quella di chiusura dell'esercizio finanziario ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 16:

« Nella prima attuazione della presente legge, la qualifica iniziale di Collocatore di III classe prevista dal precedente articolo 3 è conferita in soprannumero, in attesa di graduale assorbimento e fino al limite massimo di 6.000 posti, al personale incaricato di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

I posti che eventualmente rimarranno disponibili dopo il conferimento della qualifica di Collocatore di III classe al personale incaricato di cui al comma precedente, verranno conferiti fino al già indicato limite massimo di 6.000 ai coadiutori di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 586.

Il conferimento della qualifica di collocatore di III classe, previsto dai precedenti commi, è effettuato a domanda degli interessati, previo giudizio favorevole della Commissione prevista dal successivo articolo 17, al personale che sia in servizio alla data della presente legge e che alla stessa data:

- a) non abbia compiuto il 65° anno di età;
- b) sia in possesso di licenza elementare;

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 APRILE 1956

c) abbia almeno sei mesi di anzianità di servizio regolarmente prestato;

d) sia in possesso dei requisiti generali richiesti per l'ammissione negli impieghi alle dipendenze dello Stato.

La stessa Commissione procederà all'inquadramento del personale tenendo conto delle funzioni da questo esercitate, dell'anzianità di servizio e della capacità dimostrata.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 17:

« La Commissione di cui al precedente articolo 16 è costituita:

1°) dal Sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Presidente;

2°) dal Direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3°) dal funzionario preposto alla divisione che amministra gli Uffici del lavoro e della massima occupazione;

4°) dal Direttore generale dell'occupazione e dell'addestramento professionale;

5°) dal funzionario preposto all'Amministrazione del personale incaricato di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;

6°) da tre funzionari degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Ai lavori della Commissione intervengono con voto consultivo due collocatori ed un coadiutore frazionale.

Esercitano la funzione di segretari tre funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non inferiore al IX.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno cinque fra i componenti di cui al primo comma del presente articolo ».

Dobbiamo apportare una modifica puramente formale: al secondo comma le parole « coadiutore frazionale » sono sostituite dalla parola « corrispondente ». È stato un errore del Senato.

Pongo in votazione l'articolo 17.

(È approvato).

Ai rimanenti articoli non sono stati presentati emendamenti. Ne darò quindi lettura e li porrò successivamente in votazione:

ART. 18.

Nella prima attuazione della presente legge, l'anzianità prescritta all'articolo 6, primo comma, per l'attribuzione della qua-

lifica di collocatore di II classe è ridotta di anni due.

Ai fini del computo dell'anzianità predetta e di quella necessaria per l'attribuzione della qualifica di collocatore di I classe, il servizio prestato dal personale incaricato di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sarà computato per la metà.

(È approvato).

ART. 19.

Il personale incaricato di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, che non abbia i requisiti previsti dal precedente articolo 16 e non sia stato inquadrato, cesserà dall'incarico entro due mesi dalla data in cui la Commissione prevista dall'articolo 17 avrà ultimato l'inquadramento del personale.

(È approvato).

ART. 20.

Il personale che all'entrata in vigore della presente legge abbia svolto ininterrottamente, da almeno due anni ed in modo regolare, le funzioni di corrispondente comunale per il collocamento, potrà essere mantenuto in servizio a titolo preferenziale, qualora ne faccia domanda.

(È approvato).

ART. 21.

Con l'entrata in vigore della presente legge restano abrogate le disposizioni con essa comunque contrastanti e la legge 21 agosto 1949, n. 586.

(È approvato).

LIZZADRI. Dichiaro che voterò a favore del presente disegno di legge.

MAGLIETTA. Dichiaro che voterò a favore del presente disegno di legge.

ANTONIOZZI. Dichiaro che voterò a favore del presente disegno di legge.

ZACCAGNINI. Dichiaro che voterò a favore del presente disegno di legge.

PASTORE. Dichiaro che voterò a favore del presente disegno di legge.

GITTI. Dichiaro, anche a nome della Confederazione sindacati lavoratori, che voterò a favore del presente disegno di legge in quanto il provvedimento costituisce un passo avanti

 LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 APRILE 1956

rispetto alle necessità manifestate dai lavoratori interessati. Il provvedimento stesso contribuirà ad evitare tentativi di sbandamento nella delicata azione dai collocatori svolta nell'interesse della comunità; riconosco la comprensione dimostrata dal Ministro del lavoro nell'accogliere le richieste presentate dai collocatori stessi, aiutati, nella realizzazione delle loro istanze anche dal Presidente della Commissione Lavoro, onorevole Storchi e dall'onorevole Zaccagnini, dirigente dell'Ufficio problemi del lavoro della Democrazia cristiana.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali » (Approvato dalla

X Commissione permanente del Senato (2148):

Presenti e votanti	39
Maggioranza	20
Voti favorevoli	38
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Albarello, Albizzati, Antomozzi, Barberi Salvatore, Bartole, Bei Ciufoli Adele, Berardi Antonio, Berloff, Bersani, Bufardeci, Camposarcuno, Cremaschi, Dazzi, De Maria, De Marzi Fernando, Diaz Laura, Di Mauro, Driussi, Ferrara Domenico, Gallico Spano Nadia, Gatti Caporaso Elena, Lizzadri, Maglietta, Montelatici, Noce Teresa, Pastore, Pennazzato, Perlingieri, Repossi, Scalia Vito, Scarpa, Simonini, Storchi, Tognoni, Valandro Gigliola, Villelli, Zaccagnini e Zamponi.

La seduta termina alle 11,05.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI